



COMUNE DI SANT'AGNELLO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 75 del 29/12/2011)

(Modificato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2012)

(Modificato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 10/04/2019)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto.....	3
Art. 3 - Soggetti passivi - soggetti responsabili della riscossione e versamento – soggetti responsabili del pagamento	3
Art. 4 - Esenzioni.....	4
Art. 5 - Misura dell'imposta	5
Art. 6 - Versamento dell'imposta.....	5
Art. 7 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva e del responsabile del pagamento	6
Art. 8 - Disposizioni sugli Agenti contabili	8
Art. 9 - Interventi da finanziare.....	8
Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta.....	9
Art. 11 - Sanzioni.....	9
Art. 12 - Rimborsi.....	10
Art 13 - Interessi	11
Art. 14 - Contenzioso.....	11
Art. 15 - Comunicazione.....	11
Art. 16 – Disposizioni transitorie.....	11

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 nel Comune di Sant'Agnello.

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

1. Dal 1 gennaio 2012 è istituita nel Comune di Sant'Agnello l'Imposta di Soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Sant'Agnello, come definite, in linea di principio, dalle disposizioni normative regionali in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera quali: alberghi o hotels, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, bed & breakfast, alloggi turistici, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, case per vacanza, locazioni turistiche, agriturismi.
3. L'imposta di soggiorno è dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
4. Sono soggetti al pagamento della tassa di soggiorno anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero di soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
5. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE E VERSAMENTO – SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica, non residente nel Comune di Sant'Agnello, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'importo al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non sono soggetti passivi d'imposta, i lavoratori che prestano la propria attività, anche temporanea, all'interno del territorio comunale.

3. I soggetti responsabili della riscossione e versamento sono i gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali. In tal caso a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente regolamento, ove compatibili.
5. I soggetti che, ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del decreto legge 24.04.2017 n° 50, convertito con legge 21.06.2017 n° 96, incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi di cui all'articolo 2, comma 4, sono qualificati responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno. Sono altresì considerati responsabili del pagamento i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, quando incassano direttamente i canoni o i corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve, nonché i rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino direttamente i canoni o i corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve.
6. Il rapporto che si instaura tra il soggetto responsabile della riscossione e versamento ed il Comune di Sant'Agnello non è qualificabile quale rapporto di carattere tributario, ma quale rapporto di natura contabile. Il soggetto responsabile della riscossione e versamento non riveste il ruolo né di sostituto d'imposta, né quello di responsabile di imposta, non essendo tenuto al pagamento del tributo solidalmente con il soggetto passivo.
7. Il soggetto responsabile del pagamento è invece tenuto solidalmente al versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori che alla data di inizio del soggiorno non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni siano certificate ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza, compreso un accompagnatore;
 - c) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;

- e) gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti, che alloggiano nella medesima struttura.
- 2. La documentazione attestante le esenzioni di cui alle lettere a) e b) deve essere acquisita e conservata dal gestore della struttura ricettiva.
- 3. L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere c), d), e), è subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000.
- 4. Tutte le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione mensile di cui all'articolo 7, lettera f).

ART. 5 - MISURA DELL'IMPOSTA

- 1. L'imposta è corrisposta per ciascun giorno di pernottamento e per ciascun soggetto nelle strutture ricettive definite all'articolo 2, fino ad un numero massimo di 7 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura.
- 2. Le tariffe sono graduate e commisurate alle tipologie di strutture ricettive definite dalla normativa regionale in materia, in relazione alle caratteristiche, ai servizi offerti e alla classificazione delle medesime. Per gli alberghi sono definite in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle". Qualora una struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
- 3. La tariffa applicata alle locazioni di cui all'articolo 2, comma 4, è quella relativa alle strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione.
- 4. Le tariffe giornaliere dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. L.gs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 5. In presenza di complessi ricettivi costituiti da più strutture ricettive distinte (per esempio campeggio e residenza turistico alberghiera), l'imposta di soggiorno deve essere calcolata applicando agli ospiti la tariffa prevista per la struttura ricettiva in cui effettivamente pernottano (tariffa prevista per il campeggio o tariffa deliberata per la residenza turistica alberghiera).
- 6. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale il soggetto passivo non sia tenuto al pagamento dell'imposta.

ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo deve essere effettuato entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva.
2. Nel caso di pagamento anticipato dell'imposta da parte dell'ospite (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, devono richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta, o in altro documento non fiscale, indicando la seguente o analoga causale: "assolta imposta di soggiorno per euro (fuori campo applicazione IVA)";
 - b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta.
4. Il pagamento dell'imposta di soggiorno non è soggetto ad arrotondamenti.
5. I gestori delle strutture ricettive, i responsabili del pagamento, gli intermediari immobiliari ed i gestori dei portali telematici di prenotazione devono versare al Comune di Sant'Agnello le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, o se questi è festivo o cade di sabato, nel primo giorno lavorativo successivo.
6. L'imposta di soggiorno riscossa nel corso del mese per importi inferiori a € 10,00 può essere riversata unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il mese successivo.
7. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva, al soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o al gestore di portali telematici l'apposito modulo di rifiuto al pagamento, scaricabile dalla procedura informatica messa a disposizione dei gestori dal Comune.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO

1. Il legale rappresentante della struttura ricettiva nomina, quale responsabile della riscossione e versamento, il gestore della struttura ricettiva ai fini dell'imposta di soggiorno per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento. Tale nomina dovrà essere comunicata al Comune entro trenta giorni dall'inizio della propria attività. In mancanza il responsabile della riscossione e del versamento è individuato nel legale rappresentante della struttura ricettiva.
2. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dell'ospite soggiornante, a rendicontare ed a riversare al Comune il relativo incasso.
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a) richiedere, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- b) Inviare al Comune un file in formato elettronico (excel, open office ...) nel quale, per ogni struttura ricettiva gestita, vengano indicati indirizzo, interno e numero dei posti letto, ovvero riportare direttamente tali dati nel portale telematico soprarichiamato. L'invio o l'inserimento dei dati richiesti nel portale telematico deve avvenire entro il 15 marzo di ogni anno, fermo restando l'obbligo di aggiornare l'elenco delle strutture ricettive gestite durante il periodo di applicazione del tributo. Qualora non venga trasmesso l'elenco degli immobili gestiti o non vengano aggiornati direttamente i dati presenti nel portale entro la data sopraccitata, si ritengono confermati gli immobili gestiti l'anno precedente;
- c) informare i soggetti soggiornanti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità del tributo e delle sanzioni mediante affissione delle modalità di applicazione dell'imposta in apposito spazio ben visibile all'interno della propria struttura ricettiva e sui propri siti informatici;
- d) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 6;
- e) riversare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di dichiarazione. Il riversamento deve avvenire con le seguenti modalità:
- versamento tramite PAGOPA;
 - bonifico bancario sul conto corrente dedicato alla riscossione dell'imposta;
 - bollettino postale;
 - versamento diretto presso la Tesoreria comunale.
- f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il giorno 16 del mese successivo, la dichiarazione contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva degli elementi minimi di seguito indicati:
- dati anagrafici del soggetto dichiarante
 - denominazione, sede e classificazione della struttura ricettiva o dell'unità abitativa
 - periodo di riferimento oggetto della dichiarazione
 - ospiti
 - numero notti
 - imposta applicata
 - importo totale
 - numero ospiti e notti riferiti alle esenzioni applicate suddivise per tipologia.
- g) comunicare l'elenco degli eventuali ospiti che hanno provveduto ad assolvere l'imposta di soggiorno versando la stessa ai soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione, qualora il Comune abbia provveduto a stipulare apposita convenzione in merito;

- h) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo di rifiuto e trasmetterlo entro tre giorni al Servizio Tributi del Comune;
 - i) segnalare al Servizio Tributi, entro tre giorni, il rifiuto anche alla suddetta compilazione da parte dell'ospite, avendo cura di indicare il cognome, nome, indirizzo e numero di pernottamenti dell'ospite che ha espresso il rifiuto;
 - j) conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, la documentazione comprovante le esenzioni per bambini e portatori di handicap, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste per le altre tipologie di esenzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 - l) esibire e rilasciare al Servizio Tributi del Comune atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.
4. Il responsabile del pagamento è tenuto ad osservare gli obblighi di cui alle lettere da c) ad l). Per quanto riguarda la comunicazione di cui alla lettera f) la stessa si intende assolta mediante trasmissione cartacea all'Ufficio Tributi.

ART. 8 - DISPOSIZIONI SUGLI AGENTI CONTABILI

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva come individuato nell'articolo 7, comma 1, nonché gli altri soggetti responsabili della riscossione e versamento indicati al comma 5 dell'art. 3, assumono la qualifica di agenti contabili di fatto delle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine i suddetti agenti contabili devono presentare al Comune di Sant'Agnello il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
2. Il conto di gestione redatto utilizzando apposito modulo conforme a quello approvato dal D.P.R. 194/1996 – allegato B, comunque reperibile sul sito internet del Comune, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile, deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme rimosse, mediante consegna al protocollo generale del Comune, invio tramite posta raccomandata o Posta Elettronica Certificata.
3. Il conto di gestione deve essere presentato anche in caso di assenza di incassi di imposta.

ART. 9 - INTERVENTI DA FINANZIARE

1. Il gettito dell'imposta è destinato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione del Comune, di manutenzione, di fruizione e di recupero dei beni culturali ed ambientali locali,

nonché dei relativi servizi pubblici locali, nelle misure risultanti dal bilancio di previsione del Comune relativo al medesimo anno di riferimento dell'imposta.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può richiedere ai soggetti passivi, ai gestori delle strutture ricettive, ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti, ovvero la compilazione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. I soggetti di cui sopra devono ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può altresì effettuare accessi presso le strutture ricettive o presso le altre tipologie ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima della data dell'accesso.
4. In ogni caso non si fa luogo ad accertamento per importi complessivi pari od inferiori ad euro quindici.

ART. 11 - SANZIONI

1. Al soggetto passivo, nonché al responsabile del pagamento dell'imposta come individuati nell'art. 3, commi 1 e 5 per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva, al responsabile del pagamento, all'intermediario immobiliare o al gestore di portali telematici, l'apposito modulo di rifiuto predisposto dal Comune. Il rifiuto alla compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa del 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65;
3. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.
4. Per le violazioni degli adempimenti previsti negli articoli 7, 8 e 10 del presente regolamento commesse dai gestori, dai responsabili del pagamento e dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, come individuati nell'art. 3, commi 3, 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per le violazioni di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. L.vo 267/2000, per la violazione commessa, o, se più favorevole il doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
7. Per le violazioni del presente articolo la Giunta comunale può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, nel limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista.
8. Il mancato riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno riscossa dal soggetto gestore, dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione;
9. Il Comune, qualora riscontri il mancato riversamento totale o parziale dell'imposta di soggiorno riscossa, notifica al soggetto responsabile della riscossione e versamento una comunicazione di mancato riversamento, con richiesta, nel termine di giorni 10 dal ricevimento di detta comunicazione, di:
 - trasmettere l'eventuale documentazione comprovante l'avvenuto riversamento, qualora eseguito, ma del quale non risulti rendicontazione all'Ente;
 - eseguire il riversamento.
10. In caso di mancato riscontro nel termine indicato il Comune comunica l'omesso riversamento agli organi competenti.

ART. 12 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di riversamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del servizio tributi del Comune.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore, l'intermediario immobiliare o il gestore di portali telematici deve trasmettere la documentazione utile (fatture/ricevute rilasciate, altra documentazione) a conferma dell'erroneo riversamento delle somme all'ente.

4. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del presente regolamento.
5. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

ART 13 - INTERESSI

1. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.
2. Sulle somme dovute dal soggetto passivo di cui all'articolo 3 si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale aumentato di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 14 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori, ai responsabili del pagamento ed ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici sono devolute al Giudice di Pace territorialmente competente.

ART. 15 - COMUNICAZIONE

1. Ai sensi dell' art. 52 c. 2 D. L.gs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 1 e 3 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti se eseguiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.